

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 28/02/2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PROMOSSA EX ART. 1 CO 2 LETT.B) DELLA L. 120/2020 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE CON PIÙ OPERATORI DEFINITO ALL'ART. 3 CO. 1 LETT. III) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMMISSIONATE AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI - IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO OGGETTO DI GARA EURO 190.000,00 (IVA DI LEGGE ESCLUSA).

CIG n. 9618385E62

Il Responsabile Unico del Procedimento

VERIFICATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VISTI:

- il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come modificato dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) (c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- Le linee Guida Anac n° 4 approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea di questo Consorzio del 16/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2023 ed allegati";

PREMESSO CHE il Consorzio Forestale Due Parchi ha necessità di provvedere ad acquisti massivi di forniture di materiali edili a rifornimento delle proprie squadre operative;

CONSIDERATO CHE nel tempo si è sempre intervenuti ove le risorse di bilancio fossero disponibili ma le necessità d'intervento impongono una programmazione più attenta ed in grado di provvedere alle esigenze di fornitura ove il tempo e le necessità lo richiedano;

CONSIDERATO CHE al superiore fine, quale strumento normativo ritenuto più confacente alle esigenze d'intervento, si è individuata la formula dell'accordo quadro con più operatori identificato nelle premesse, per un importo massimo di approvvigionamento annuale (con scadenza al 31/12/2023) pari a 190.000,00 €, avvalendosi per l'affidamento, della procedura negoziata Ex. Art. 1 Co. 2 lett.b) Della L. 120/2020 per il fine specifico di garantire la massima partecipazione agli operatori interessati e determinare pertanto le condizioni migliori di affidamento;

CONSIDERATO CHE con la formula di definizione dell'accordo quadro a durata annuale verrebbero definite le condizioni economiche di fornitura di materiali edili di volta in volta necessari a soddisfare le esigenze Consortili;

TENUTO CONTO CHE con determinazione n. 01 del 09/01/2023 si è proceduto pertanto ad avviare la procedura di gara negoziata Ex. Art. 1 Co. 2 lett.b) Della L. 120/2020 volta alla promozione di un confronto concorrenziale tra operatori che hanno manifestato interesse e finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - codice dei contratti pubblici per un importo massimo di fornitura annuale (con scadenza al 31/12/2023) pari a 190.000,00€;

CONSIDERATO CHE al precedente riguardo la S.A. in data 25/01/23 alle ore 15.32.31 CET (id procedura sintel 164547036) ha avviato sulla piattaforma di negoziazione regionale di Aria denominata Sintel una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto avente durata annuale per un importo complessivo e massimo affidabile pari ad € 190.000,00 secondo la formula dell'accordo quadro con le caratteristiche contenute nel capitolato speciale di gara;

TENUTO CONTO CHE In risposta all'avviso di gara suesposto entro i termini perentori concessi per la presentazione delle offerte (fissato alle ore 08.00 del 10/02/2023) hanno presentato offerta valida per le prestazioni in affidamento i seguenti operatori;

<u>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>DATA</u>
1675961245394	SANDRINI SRL 01837320173	Forma singola	giovedì 9 febbraio 2023 17.47.25 CET
1675691154417	Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc 01625140171	Forma singola	lunedì 6 febbraio 2023 14.45.54 CET

CONSIDERATO CHE la commissione monocratica di gara (in assenza di apposita nomina costituita dal sottoscritto Rup), ha poi proceduto, all'apertura dei plichi informatici contenenti l'offerta del predetto operatore economico prodotta sulla piattaforma Sintel procedendo all'esame della documentazione amministrativa prodotta constatando la completa produzione di tutti i documenti secondo le indicazioni del disciplinare di gara e di conseguenza, provvedendo con l'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica, i cui risultati dall'analisi del modello "2" contenuto nella busta d'offerta si sono rilevati i seguenti:

<u>DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE</u>	<u>RIBASSO PERCENTUALE MEDIO OFFERTO SUL PREZZARIO POSTO A BASE DI GARA E COSTITUTIVO DEL FUTURO ACCORDO QUADRO</u>
SANDRINI SRL 01837320173	3,8825 %
Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc 01625140171	8,7750 %

Dall'analisi dell'offerta economica prodotta, il sottoscritto ritiene tutti i prezzi di contratto proposti congrui per le forniture, ma è stato riscontrato un errore materiale nel conteggio matematico: l'offerente ha correttamente conteggiato gli sconti ponderati ma ha erroneamente calcolato il valore finale (è stata calcolata un'ulteriore media dei prezzi ponderati mentre andava invece eseguita una sommatoria, agli atti è disponibile l'originale della ditta). La scrivente ha quindi proceduto al riconteggio degli sconti percentuali ponderati inseriti, ottenendo un valore finale di sommatoria pari a **15,5250 %**.

MEDIA PONDERATA - RICONTEGGIO DITTA SANDRINI			
Totale	sconto offerto	peso media ponderata	sconto ponderato
voci A	11,55%	50,00%	5,7750%
voci B	60,00%	10,00%	6,0000%
voci C	10,00%	35,00%	3,5000%
voci D	5,00%	5,00%	0,2500%
Totale sconto percentuale D (somma sconto ponderato A+B+C+D) da inserire nell'allegato A			15,5250%

Denominazione operatore economico offerente	Ribasso percentuale medio offerto sul prezzario posto a base di gara e costitutivi del futuro accordo quadro
Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc 01625140171	8,7750 %
SANDRINI SRL 01837320173	15,5250 % DOPO RICONTEGGIO

CONSIDERATO CHE nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che "nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente" (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113 che richiama i principi posti da Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827).

CONSIDERATO CHE con riferimento all'errore materiale, è stato di recente evidenziato che "Per indirizzo giurisprudenziale univoco, ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale all'interno dell'offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un "errore ostativo" intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere e che la giurisprudenza descrive con casistiche varianti

lessicali (lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà), proprio perché si connota di oggettività e di immediatezza non può, in linea di principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al riscontro di un'inesatta formulazione "materiale" dell'atto;

CONSIDERATO CHE il rup precedentemente nominato ha individuato l'errore in oggetto come errore materiale riconoscibile, senza ricorrere ad "ausili esterni" o a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima, riuscendo a correggerlo immediatamente in quanto l'offerente è incorso in una svista ictu oculi rilevabile, ossia senza svolgere sul punto particolari approfondimenti. Il tutto in base a semplici e intelleggibili operazioni di carattere matematico (ossia meri interventi di rettifica del dato numerico non corretto).

CONSIDERATO CHE la volontà negoziale dell'offerente risulta palese e la successiva volontà contrattuale non risulta alterata dalla scrivente in quanto le singole percentuali di sconto offerto (voci A/B/C/D che non sono state ovviamente oggetto di rettifica) saranno il fattore che determinerà i prezzi finali che verranno fatturati, e non la somma finale (contenente l'errore) che ha mera funzione legata al confronto delle offerte in fase di gara;

VISTO il verbale di gara del 13/02/2023 con il quale si proponeva l'aggiudicazione dell'accordo quadro con più operatori, **a favore delle prime tre offerte classificate** così come sancito dalle disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE come dichiarato in sede di manifestazione d'interesse, uno dei tre soci della ditta **Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc 01625140171**, risulta un'irregolarità rientrante nei motivi di esclusione riportati al comma 1,2 Art. 80 del codice degli appalti: come riportato al comma 7 del codice stesso *"Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti"* caso in cui rientra la sopracitata ditta, che ha fornito alla scrivente la documentazione necessaria ad attestare il risarcimento del danno provocato dall'illecito, allegata alla documentazione di gara e visionabile su richiesta. Di conseguenza come riportato al comma 8 del codice degli appalti *"Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico"*. La scrivente non esclude il partecipante in quanto ritiene la documentazione fornita una valida attestazione della volontà economica e morale di risarcire il danno provocato, rilevando inoltre la massima trasparenza, professionalità e serietà della ditta Taddei durante tutte le fasi del presente procedimento.

PRESO ATTO dell'esito delle positive verifiche sui requisiti soggettivi dichiarati in possesso in sede di gara da parte dell'operatore proposto in aggiudicazione attraverso verifica effettuata con l'applicativo FVOE di Anac ove si è provveduto per entrambi gli aggiudicatari a:

- Estrarre Certificato del casellario giudiziale per verificare assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/06) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- Estrarre comunicazione di regolarità fiscale (tasse) per la verifica di insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) d.lgs.

163/06) - insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

- Depositare agli atti d'ufficio DURC in corso di validità per verificare insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i) d.lgs. 163/06) - insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali in quanto la Comunicazione di regolarità fiscale da estrarre con portale FVOE non era disponibile;
- Estrarre visura al registro delle imprese per verificare l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) d.lgs. 163/06) - assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- Estrarre certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per verificare l'assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 (art. 38, comma 1, lett. m) d.lgs. 163/06) - assenza della sanzione interdittiva;
- Non è stato possibile estrarre Visura presso il casellario informatico dell'Anac per verificare l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento - assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento: la stazione appaltante si riserva la possibilità di revocare l'aggiudicazione nel momento in cui dovessero emergere incongruenze per le quali, ai sensi dell'art. 80 del codice, si comporti necessità di esclusione dall'appalto in oggetto;

Il sottoscritto, Dott. Matteo Casalini, Responsabile del Procedimento;

PROPONE

1. di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 co. 5 del codice, a favore dei due operatori economici partecipanti, il procedimento di gara definendo con essi l'accordo quadro con più operatori per la fornitura di materiale edile che avrà termine allo scadere della data del 31/12/2023 oppure al raggiungimento della soglia massima di affidamenti di € 190.000,00 con riferimento a tutti gli acquisti della tipologia intervenuti nel periodo di riferimento;
2. di prendere atto che gli operatori con cui è definito l'accordo quadro indicato in oggetto e di quanto indicato a seguire, verranno aditi per gli approvvigionamenti di cui si necessita secondo le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto facente parte integrante e fondamentale del procedimento di gara appena esperito:



<u>DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE</u>	<u>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULLE VOCI A (NOSTRO ELENCO MATERIALI) DEL PREZZARIO POSTO A BASE DI GARA</u>	<u>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULLE VOCI B (MATERIALI NON IN ELENCO FRANCO VOSTRO MAGAZZINO) DEL PREZZARIO POSTO A BASE DI GARA</u>	<u>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULLE VOCI C (TRASPORTO) DEL PREZZARIO POSTO A BASE DI GARA</u>	<u>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULLE VOCI D (VOCI A FRANCO MAGAZZINO) DEL PREZZARIO POSTO A BASE DI GARA</u>
SANDRINI SRL 01837320173	11,5500 %	60,0000 %	10,0000 %	5,0000 %
Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc 01625140171	4,1000 %	21,0000 %	12,5000 %	5,0000 %

- Di prendere atto che la ditta **SANDRINI SRL** CF 01837320173 e P.IVA 00658140983 e con sede legale in Via Roma 10 a Ponte di Legno (BS) ha presentato la miglior offerta di sconto garantendosi pertanto la priorità di contatto secondo le indicazioni contenute nel CSA;
- Di prendere atto che la ditta **Taddei Fratelli di Taddei Gianluca, Nicola & C. Snc** 01625140171 e con sede in Corteno Golgi 25040 (BS) in Via Artigiani n. 44 risulta aggiudicataria garantendosi pertanto l'opportunità di contatto secondo le indicazioni contenute nel CSA;
- di notificare alle ditte offerenti l'esito del presente procedimento di aggiudicazione;
- di avviare la richiesta all'operatore aggiudicatario di deposito della garanzia definitiva calcolato secondo quanto disposto dall'art. 10 del disciplinare di gara;
- di chiarire che ai sensi dell'art 32 co. 14 del codice il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Consorzio;
- di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza alla ditta che ha presentato offerta tramite la piattaforma Sintel;

**IL RESPONSABILE
 UNICO DEL PROCEDIMENTO
 (Dott. Matteo Casalini)**

Il sottoscritto, Dott. For. Riccardo Mariotti, Direttore del Consorzio Forestale Due Parchi

DETERMINA

- di approvare e fare propria la sopraccitata proposta del Responsabile di Procedimento.
- di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DICHIARA

- di pubblicare il presente atto presso l'albo pretorio di questo ente on-line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. For. Riccardo Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.